

CAMB/2015/26 del 13 luglio 2015

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**OGGETTO: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3 – Delega al gestore del Servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito – Adeguamento della Convenzione di servizio nei territori delle ex Agenzie di ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**

.

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
(F.to Ing. Vito Belladonna)

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di luglio presso la sala di Giunta del Palazzo comunale in Piazza maggiore 6 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/4646 del 9 luglio 2015. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

**Oggetto: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3 – Delega al gestore del Servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito – Adeguamento della Convenzione di servizio nei territori delle ex Agenzie di ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164;
- il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 recante “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la l.r. 24 marzo 2000, n. 20 recante ”Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

**premesse** che:

- l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 (AATO) e pertanto anche nei rapporti derivanti dai contratti sottoscritti con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente e indirettamente, dagli Enti locali della Romagna;
- la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all’ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato;
- il servizio di fornitura di acqua all’ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le ex Agenzie d’ambito (AATO) di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- per quanto rileva in questa sede, l’Agenzia è subentrata nel rapporto derivante dalla sopra indicata convenzione per la gestione del servizio di fornitura di acqua all’ingrosso sottoscritta dalle preesistenti AATO con Romagna Acque in data 30/12/2008 (e s.m.i.), con scadenza al 31/12/2023;

**premesse** inoltre che il d.l. n. 133/2014 (decreto c.d. Sblocca Italia) ha recentemente modificato il d.lgs. n. 152/2006, aggiungendo l’art. 158-bis ai sensi del quale:

*1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.;*

*2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...];*

*3. L’ente di governo degli ambiti [...] costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.*

*L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.;*

**rilevato** che le vigente convenzione per la gestione del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso sottoscritta con Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A. in data 30/12/2008 non contempla la delega dei poteri espropriativi prevista dal suindicato art. 158-bis;

**ritenuto** opportuno procedere all'adeguamento della vigente convenzione di servizio sottoscritta con la società Romagna Acque alle disposizioni contenute nel suindicato art. 158-bis, aggiungendo nella medesima convenzione un apposito articolo con il quale vengono delegati al gestore tutti i poteri espropriativi riconosciuti all'Agenzia per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei piani d'ambito, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, ad esclusione, in conformità a quanto previsto dal suindicato art. 158-bis, della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento;

**rilevata** la necessità di acquisire in merito l'intesa con il gestore del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., al fine della sottoscrizione delle conseguenti modifiche da apportare alla vigente convenzione di servizio;

**ritenuto** infine di demandare al Direttore dell'Agenzia tale attività per la stipulazione dell'atto di adeguamento della vigente convenzione di servizio con il gestore Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nel senso deliberato dal presente atto;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

## **DELIBERA**

1. di delegare al gestore del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, che le sono riconosciuti quale Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie d.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi di competenza di cui al medesimo articolo 158-bis nei territori delle ex Agenzie di ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

2. di approvare conseguentemente il testo del seguente articolo, il quale, previa intesa con il gestore Romagna acque - Società delle Fonti S.p.A., dovrà essere inserito nella vigente convenzione per la gestione del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso stipulata in data 30/12/2008 con le ex Agenzie di ambito (AATO) di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini:

*“Delega dei poteri espropriativi.*

*1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli*

*articoli 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie d.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.*

*2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.*

*3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.*

*4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..*

*5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.”;*

3. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia di trasmettere la presente deliberazione al gestore del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. al fine di giungere alla stipula della modifica da apportare alla vigente convenzione di servizio conseguente all'inserimento dell'articolo di cui al precedente punto 2.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 luglio 2015

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna